

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3017

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MARENGHI, ELKAN, PASINI

Annunziata il 6 luglio 1957

Modifica del ruolo organico dei viceprovveditori agli studi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, venivano decentrati ai Provveditorati agli studi i servizi inerenti la carriera degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica o di avviamento professionale che prima erano di competenza del Ministero della pubblica istruzione. Praticamente si è riversata così sui Provveditorati agli studi una tale mole di lavoro da indurre il legislatore a contemplare nell'articolo 9 dello stesso sopracitato decreto una revisione dei ruoli organici di questi Uffici scolastici provinciali, nel quadro della legge delega per la riforma della burocrazia.

Tale revisione, così chiaramente preannunciata, si direbbe quasi promessa dallo stesso legislatore, si rendeva indispensabile anche per lo sviluppo sempre crescente che aveva subito il processo di espansione delle attribuzioni dei Provveditorati agli studi dopo la precedente revisione degli organici, attuata nel 1948.

A dare un'idea dell'ampiezza di questo sviluppo, basterà citare i seguenti dati:

il numero degli insegnanti elementari è salito da 120 mila a 190 mila;

il numero del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria è aumentato di oltre 20 mila unità e sono stati istituiti 1.100 nuovi istituti e scuole di istruzione media di ogni ordine:

la scuola popolare, alla data attuale, ha raggiunto una frequenza di oltre 530 mila persone ogni anno tra corsi popolari e corsi di richiamo scolastico, senza tener conto dei centri di lettura e dei corsi di educazione che sono ormai divulgati ovunque;

i provvedimenti relativi all'edilizia scolastica hanno avuto un incremento notevolissimo dopo la legge 9 agosto 1954, n. 645, che disponeva provvidenze straordinarie a tal fine.

Per queste comprovate esigenze, il Ministero della pubblica istruzione aveva predisposto un provvedimento, che, in attuazione della legge delega, tendeva a ridimensionare i Provveditorati agli studi.

In sede governativa è stato però disposto, con decreto delegato, solo l'aumento di 500 posti dell'organico della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi e la istituzione, negli stessi uffici, di un ruolo di concetto amministrativo di 500 posti. Nulla è stato disposto per la carriera direttiva.

È da rilevare subito che i suddetti 1.000 posti in effetti non modificano la situazione numerica del personale delle carriere di concetto ed esecutiva dei Provveditorati agli studi, perché, successivamente alle nuove assunzioni in detti posti, devono essere restituite all'insegnamento più che altrettante insegnanti elementari che attualmente prestano servizio nei Provveditorati stessi.

Quindi, sostanzialmente, il ridimensionamento dei Provveditorati agli studi, auspi-

cato dal Ministero della pubblica istruzione per le esigenze sopramenzionate e, come s'è detto, chiaramente preannunciato dallo stesso legislatore nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, non è avvenuto. Rimane, perciò, la situazione degli organici del 1948. Se, tuttavia, questa situazione è, nel suo complesso, tutta inadeguata alle attuali attribuzioni dei Provveditorati agli studi, c'è peraltro una situazione particolare che desta veramente impressione ed è motivo di seria apprensione per l'efficienza dei servizi.

Gli organici attuali dei Provveditorati agli studi prevedono soltanto 45 viceprovveditori, vale a dire meno di mezzo viceprovveditore per provincia, mentre gli organici delle Prefetture, delle Questure e delle Indendenze di finanza comprendono rispettivamente 170 viceprefetti, senza contare i 175 viceprefetti ispettori, 110 vicequestori e 170 vicemintendenti.

Accade così che ci sono Provveditorati agli studi dove l'unico funzionario direttivo è il provveditore, il quale, non potendo contare, per lo svolgimento della complessa attività normativa in applicazione delle leggi e dei regolamenti scolastici, su altri funzionari qualificati e direttamente responsabili secondo il nuovo statuto, deve affidare uffici e incarichi importanti e delicati o a funzionari di qualifica inferiore o addirittura a persone non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, capi di Istituto, ispettori, insegnanti, i quali spesso devono emettere pareri o decisioni in materia concernente i propri colleghi o... competitori.

La delicatezza e gravità della suddetta situazione risulta evidente solo che si consideri che ogni Provveditorato agli studi, senza calcolare il personale insegnante fuori ruolo che, come noto, è ancora in numero esorbitante, amministra, in media, oltre 1.500 insegnanti elementari e medi di ruolo, cifra che nei Provveditorati dei capoluoghi di regione si triplica o si quadruplica addirittura.

Per tutto questo personale è enorme la quantità di provvedimenti da adottare, provvedimenti che, dalla nomina in ruolo al collocamento in pensione, investono non pochi e non trascurabili interessi di carriera e di vita di tutta la categoria dei nostri insegnanti elementari e medi.

Risulta quindi assai evidente la necessità che, sia per la garanzia del buon andamento del servizio e sia per l'interesse degli stessi insegnanti, che si riflette poi nell'interesse della Scuola, venga assicurata in ogni Prov-

veditorato agli studi la presenza di almeno un funzionario dirigente direttamente responsabile, e perciò, a norma del nuovo Statuto, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e di almeno due di questi nei Provveditorati dei capoluoghi di regione.

Nell'attuale ruolo della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi il funzionario la cui qualifica corrisponde a quella del direttore di sezione è il viceprovveditore il cui ruolo, come sopra si è ricordato, comprende attualmente solo 45 posti.

È pur vero che la suddetta carriera direttiva comprende anche il ruolo dei consiglieri, ma deve farsi rilevare che non può essere affidato a detti funzionari lo svolgimento di attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, essendo questa attribuita, a norma dell'articolo 154 del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, solo ai direttori di sezione, e quindi, nel nostro caso, ai viceprovveditori. L'articolo 159 dello stesso decreto attribuisce infatti ai consiglieri soltanto compiti di collaborazione e di certificazione.

La maggiore spesa che deriva dalla estensione del ruolo dei viceprovveditori da 45 a 112, (vale a dire uno per provincia e due nei capoluoghi di regione), e che risulta di lire 16 milioni circa, pari cioè alla differenza di stipendio tra i coefficienti 325 e 402 per le 67 unità di cui viene integrato il ruolo stesso, può trovare la sua compensazione nella riduzione del ruolo dei consiglieri di terza classe della stessa carriera di 23 unità, comportando tale riduzione un risparmio pari circa alla somma suddetta.

Con questa riduzione il ruolo dei consiglieri rimane complessivamente di 267 unità, numero sufficiente e congruo, sia perchè mantiene la proporzione tra i ruoli dei funzionari delle due diverse qualifiche, sia perchè non diminuisce sensibilmente il numero dei consiglieri, la cui media rimane di circa 3 per ogni Provveditorato agli studi.

In conclusione si può sicuramente affermare, alla luce dei dati suesposti, che la seguente proposta di legge trova la sua piena giustificazione nell'interesse del servizio e merita pertanto accoglimento, anche perchè, avendo indicati, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, i fondi per la maggiore spesa, non aggrava di nuovo onere il bilancio dello Stato.

I sottoscritti deputati firmatari confidano perciò che il Parlamento voglia dare ad essa la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il ruolo organico dei viceprovveditori agli studi è fissato in 112 posti.

Il ruolo organico dei consiglieri di terza classe della stessa carriera è diminuito di 23 unità.